



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma**



Commissione Diritto dell'Impresa

La fusione delle Società

La contabilizzazione delle operazioni di fusione nelle diverse società interessate, nelle differenti forme di fusione.

Roma 26 novembre 2020

**Relatore Dott. Michele Polini
Dottore Commercialista – Revisore Legale - Consulente del Lavoro**



Premessa

Dal punto di vista contabile, il perfezionamento di un'operazione di fusione comporta il trasferimento, nello Stato patrimoniale della società risultante o incorporante, di tutte le attività e di tutte le passività delle società fuse o incorporate.



Riferimenti normativi

SOGGETTI CHE REDIGONO IL BILANCIO IN BASE AI
PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

- Art. 2504 bis del C.c.
- OIC 4 Fusioni e Scissioni

Principio della continuità dei valori



Riferimenti normativi

SOGGETTI CHE REDIGONO IL BILANCIO IN BASE AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

- IFRS 3 aggregazioni aziendali

applicazione del principio di prevalenza di sostanza sulla forma, presa in carico delle attività e delle passività del soggetto dante causa ai rispettivi ***fair value***



Effetti della fusione – art. 2504 bis c.c.

- **Effetto reale:** alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il registro imprese.

Nella fusione per incorporazione può essere stabilita una data successiva - **postdatazione**.

- **Effetti obbligatori:** Effetti contabili, reddituali possono essere **postdatati o retrodatati**



Effetti della fusione – art. 2504 bis c.c.

La **postdatazione** di tutti gli effetti, e quindi dell'assunzione degli obblighi e dei diritti, possibile solo nel caso di **fusione per incorporazione**;

Retrodatazione possibile solo in merito agli effetti obbligatori, ovvero:

- Data a decorrere dalla quale le **operazioni delle partecipanti, sono imputate al bilancio della società incorporante e/o risultante dalla fusione**;
- Data a decorrere dalla quale **azioni e/o quote concambiate partecipano agli utili**.



Adempimenti contabili di chiusura

Predisposizione della Situazione Contabile di chiusura delle società fuse o incorporate:

- Retrodatazione degli effetti contabili;
- Assenza di retrodatazione degli effetti contabili.



Adempimenti contabili di chiusura

E' opportuno ricordare che:

- nel caso in cui la fusione si perfezioni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso dalla società fusa o incorporata, esso deve essere comunque predisposto ed espressamente approvato, nonostante tale evento comporti l'estinzione della società medesima nelle more dell'approvazione.



Rettifiche da consolidamento

Prima del recepimento dei dati contabili dell'incorporata è necessario procedere alla **rettifica delle operazioni avvenute tra le società partecipanti la fusione:**

- In presenza di retroattività contabile, l'elisione interessa non soltanto i crediti e debiti reciproci, ma anche i costi, ricavi, utili e perdite interni, scaturenti dalle operazioni compiute tra incorporante e incorporata nel periodo.



Assenza di retrodatazione

La situazione contabile che le società fuse o incorporate devono redigere con riferimento alla data di efficacia reale della fusione deve assumere la fisionomia di un vero e proprio bilancio infrannuale, previa effettuazione delle opportune elisioni da consolidamento.



Retrodatazione degli effetti contabili

Retrodatazione degli effetti contabili della fusione, all'inizio dell'esercizio dell'incorporante nel corso del quale la fusione si perfeziona:

I fatti di gestione della società fusa o incorporata sono direttamente imputabili alla contabilità della società risultante o incorporante già a partire da tale data:

- in corrispondenza della data di perfezionamento giuridico della fusione la società fusa o incorporata deve procedere alla predisposizione di una situazione contabile di chiusura finalizzata ad evidenziare i saldi patrimoniali ed i saldi di Conto economico che, previa effettuazione delle opportune elisioni da consolidamento, vengono recepiti nella contabilità della società risultante o incorporante.
- non deve anteporre, alla situazione contabile di chiusura, le tipiche scritture di integrazione e rettifica



Retrodatazione degli effetti contabili

Il documento OIC n. 4 afferma che:

- *“per la dottrina prevalente non è possibile stabilire date distinte, una per la retroattività reddituale ed un'altra per la retroattività contabile”;*
- *“se viene pattuita la retroattività contabile (ad esempio, all'inizio dell'esercizio dell'incorporata in cui si completa il procedimento di fusione) automaticamente ciò comporterà anche la retroattività fiscale”.*



Adempimenti contabili di apertura

- in corrispondenza della data di effetto reale della fusione, la società risultante o incorporante deve pertanto procedere alla rilevazione di tutte le attività e passività che “eredita” da ciascuna società fusa o incorporata, predisponendo a tale fine un’apposita situazione patrimoniale di apertura.
- anche in ipotesi di retrodatazione degli effetti contabili della fusione



Rilevanza della situazione contabile di apertura

Fusione propria



la situazione contabile di apertura della società risultante assume anche la valenza esterna propria del bilancio iniziale di inventario che deve essere trascritto sul libro degli inventari di cui all'art. 2217 c.c.

Fusione per
incorporazione



la situazione contabile di apertura della società incorporante ha una mera rilevanza interna alla società.

La contabilizzazione delle operazioni di fusione nelle diverse società interessate, nelle differenti forme di fusione- Roma 26.11.2020



Principi

I valori contabili che la società risultante o incorporante recepisce nella situazione contabile di apertura sono i medesimi che risultano dalla situazione contabile di chiusura redatta in pari data dalla singola società fusa o incorporata, **conformemente al principio di continuità dei valori contabili sancito dall'art. 2504-bis c.c.**



Principi

L'iscrizione dell'attivo e del passivo delle società fuse o incorporate nella contabilità della società risultante o incorporante implica a sua volta:

- il **consolidamento** dei saldi contabili delle società fuse o incorporate nell'ambito di quelli della società risultante incorporante;
- la **rilevazione contabile dell'annullamento della partecipazione** eventualmente posseduta dalla società incorporante nella società incorporata;
- la **rilevazione contabile del valore nominale del capitale sociale di costituzione** della società risultante assegnato ai soci delle singole società fuse, oppure del valore nominale **dell'aumento di capitale sociale della società incorporante** deliberato ai fini dell'assegnazione di azioni o quote ai soci delle singole società incorporate.



Adempimenti di apertura: Retroattività contabile

- Iscrizione dei saldi contabili dell'attivo e del passivo della società fusa o incorporata risultanti dalla situazione contabile di chiusura, redatta per ciascuna società fusa o incorporata con riferimento alla data di perfezionamento giuridico della fusione
- Rilevazione del patrimonio netto contabile che risulta dal bilancio infrannuale o di esercizio predisposto con riferimento alla data cui sono stati fatti retroagire gli effetti contabili della fusione.
- Rilevazione dei saldi economici di ricavo e di costo, dai quali discende l'implicito risultato economico (utile o perdita) del periodo compreso tra la data da cui decorrono gli effetti contabili della fusione e la data di perfezionamento giuridico della stessa.



Differenze di Fusione

Disavanzo o avanzo di Fusione:

- Quando l'ammontare del "patrimonio netto contabile di fusione della società fusa o incorporata" che viene "ereditato" in continuità di valori contabili dalla società risultante o incorporante;
- Differisce dall'ammontare della "contropartita contabile" che la società risultante o incorporante iscrive a fronte della "acquisizione" di detto patrimonio netto di fusione.



Il disavanzo

Il disavanzo (ossia l'insufficienza) di incremento contabile in capo alla società risultante o incorporante, rispetto:

- alla variazione del patrimonio netto della società incorporante o risultante dalla medesima (disavanzo da concambio);
- e/o all'annullamento del valore delle partecipazioni possedute dalla società incorporante nelle società incorporate (disavanzo da annullamento).



L'avanzo

L'avanzo (ossia l'eccedenza) di incremento contabile in capo alla società risultante o incorporante, rispetto:

- alla variazione del patrimonio netto della società incorporante o risultante dalla medesima (avanzo da concambio);
- e/o all'annullamento del valore delle partecipazioni possedute dalla società incorporante nelle società incorporate (avanzo da annullamento).



Art. 2504 bis C.c.

- se dalla fusione emerge un **disavanzo**, esso deve essere **imputato, ove possibile, agli** elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6) dell'art. 2426 c.c., ad avviamento;
- se dalla fusione emerge un **avanzo**, esso deve essere **imputato ad apposita voce del** patrimonio netto, oppure, quando l'avanzo sia riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli, ad apposita voce del passivo nell'ambito dei fondi per rischi e oneri.



Differenze da annullamento

DISAVANZO

- Il valore di carico della partecipazione è **superiore rispetto al** patrimonio netto contabile della società incorporata.

AVANZO

- Il valore di carico della partecipazione è **inferiore rispetto al** patrimonio netto contabile della società incorporata



DISAVANZO DA ANNULLAMENTO

Il Disavanzo da annullamento dovrà essere imputato:

- **Ad avviamento**, se la differenza positiva tra l'importo della partecipazione iscritta nel bilancio dell'incorporante e il patrimonio netto contabile dell'incorporata, è attribuibile al maggior valore economico **pagato** a suo tempo dall'incorporante per fattori diversi da quelli attribuibili ad un plusvalore latente dei beni costituenti il patrimonio netto dell'incorporata;
- **Agli elementi dell'attivo patrimoniale ricevuti dall'incorporata**, se la differenza è relativa a *plusvalori latenti pagati in sede d'acquisto* della partecipazione da parte della società incorporante, e relativi alle differenze esistenti tra i valori di mercato dei beni dell'incorporata e il loro valore contabile esposto in bilancio;



DISAVANZO DA ANNULLAMENTO

Il Disavanzo da annullamento dovrà essere imputato:

- **Come componente negativo iscritto a conto economico**, se la differenza pagata rispetto alla consistenza contabile del patrimonio netto dell'incorporata non trova giustificazione economica nell'avviamento, o nel plusvalore latente dei beni ricevuti, bensì solo in un *cattivo affare concluso in sede di acquisto della partecipazione da parte dell'incorporante*.



AVANZO DA ANNULLAMENTO

L'avanzo da annullamento dovrà essere imputato:

- Se l'avanzo è riconducibile al **valore attuale di oneri e/o perdite future**, o ad **avviamento negativo** per insufficiente redditività, sarà iscritto ad un fondo denominato “fondo rischi per oneri e perdite da fusione”, che verrà utilizzato negli esercizi successivi, al verificarsi delle perdite e degli oneri;
- Se l'avanzo ha natura di **utile**, o corrisponde a **rivalutazione di beni** della partecipata, sarà iscritto in bilancio con la denominazione “Riserva avanzo di fusione”.



Differenze da concambio

Disavanzo da concambio:

- L'aumento del Capitale sociale è **superiore** rispetto al patrimonio netto contabile della società incorporata o, nel caso di Fusione per Unione, il Capitale Sociale emesso a favore dei soci di una delle società fuse è **superiore** rispetto al patrimonio netto contabile di quest'ultima;

Avanzo da concambio:

- L'aumento del Capitale sociale è **inferiore** rispetto al patrimonio netto contabile della società incorporata o, nel caso di Fusione per Unione, il Capitale Sociale emesso a favore dei soci di una delle società fuse è **inferiore** rispetto al patrimonio netto contabile di quest'ultima”.



Aspetti fiscali della fusione

Art. 172 del TUIR, la **fusione** è un'operazione **fiscalmente neutrale**, sia nei confronti delle società coinvolte che dei soci.

Deroghe:

- Mantenimento nel Bilancio della incorporante /risultante dello status di sospensione delle Riserve di patrimonio netto iscritte nell'ultimo Bilancio ante fusione dalle società incorporate/fuse.
- Mantenimento in capo alla società incorporante/risultante del diritto di riportare le perdite fiscali maturate fino alla data di efficacia fiscale della fusione dalle fuse/incorporate e dall'incorporante.



Ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta

Art. 172 comma 5 TUIR distingue tra:

- Riserve tassabili in ogni caso se non vengono ricostituite nel Bilancio successivo alla fusione della società incorporante o risultante dalla fusione.

Problema della modalità di ricostituzione: Il TUIR stabilisce che bisogna prioritariamente utilizzare l'eventuale avanzo di Fusione.

- Riserve tassabili sono in caso di distribuzione



Riporto delle perdite fiscali

Art. 172 comma 7 TUIR, le perdite possono essere riportate:

- a condizione che dal Conto Economico dell'esercizio precedente la fusione della società le cui perdite sono riportabili risultino:
 - Ricavi e proventi dell'attività caratteristica, spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi superiori del 40% rispetto alla media degli utimi 2 esercizi anteriori.
- Solo per la parte che non eccede il rispettivo patrimonio netto al netto dei versamenti e conferimenti degli ultimi 24 mesi.
- Non può essere utilizzato l'importo fino a concorrenza delle svalutazioni operate a fini fiscali sulle partecipazioni di detta società da altra società partecipante la fusione o da società terze.



Riporto delle perdite fiscali pregresse

A seguito delle modifiche introdotte all'art. 172 comma 7 TUIR dall'art. 35, del D.L. n. 223/2006, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione, le limitazioni alla riportabilità delle perdite trovano applicazione anche per le perdite del periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la data di efficacia reale della fusione. (R.M. n. 143/E/2008, si è occupata proprio di tale ultima problematica in merito a ragguglio ad anno dei risultati)



Riporto degli interessi passivi

Le disposizioni relative alle perdite fiscali si applicano anche agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti – art. 96 comma 4 TUIR.



Affrancamento dei maggior valori

E' prevista la possibilità di affrancare i maggior valori derivanti da operazioni di fusione mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva.

- In caso di fusione per incorporazione, l'incorporante può affrancare, non solo il maggior valore attribuito alle immobilizzazioni derivante dal disavanzo di fusione ma anche la parte residua imputata alle stesse immobilizzazioni in contropartita all'iscrizione nel passivo del fondo imposte differite.
- Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva viene attribuito **riconoscimento fiscale** non solo all'importo del disavanzo effettivo ma anche all'ulteriore valore rilevato per effetto della contabilizzazione del fondo imposte differite.

La contabilizzazione delle operazioni di fusione nelle diverse società interessate, nelle differenti forme di fusione- Roma 26.11.2020



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma**



**FONDAZIONE
TELOS**
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Fine

Grazie dell'attenzione

**Dott. Michele Polini
Dottore Commercialista – Revisore Legale –
Consulente del Lavoro
E mail : dott.polini.michele@gmail.com**

La contabilizzazione delle operazioni di fusione nelle diverse società interessate, nelle differenti forme di fusione- Roma 26.11.2020

**Commissione Diritto dell'Impresa
Relatore Dott. Michele Polini**